

### **ULTERIORE DETRAZIONE STATALE - approfondimenti**

La Legge n.244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che a partire dall'annualità 2008 è istituita un'ulteriore detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari all'1,33 per mille della base imponibile.

L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a euro 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'ulteriore detrazione non si applica alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Fin qui la Legge.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Risoluzione n.1 del 31/1/2008 emessa dal Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale, è intervenuto sulla materia dando chiarimenti in merito all'applicazione dell'ulteriore detrazione in alcuni casi specifici.

Nel rimandare alla Risoluzione citata per un opportuno approfondimento, si segnalano di seguito le principali indicazioni.

1) L'ulteriore detrazione si aggiunge all'importo della detrazione che il Comune ha riconosciuto complessivamente al contribuente per quella tipologia di immobile. L'ulteriore detrazione pertanto si aggiunge sia alla detrazione base prevista dall'art.8, comma 2 del D.Lgs. n.504 del 1992 sia alle maggiori detrazioni deliberate dai comuni in luogo o in aggiunta a quella base.

2) L'ulteriore detrazione si estende anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

3) **L'ulteriore detrazione non può essere applicata alle abitazioni che il Comune può assimilare a quelle principali in base:**

- all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/96, che permette di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- all'art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 446/97, che attribuisce agli enti locali la possibilità di assimilare all'abitazione principale dell'immobile quelle **concesse in uso gratuito a parenti** in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

4) L'ulteriore detrazione può essere computata già in sede di versamento dell'acconto dell'Imposta dovuta per l'anno 2008.

Il responsabile del servizio  
Tunisi Francesco Laviero